



**COMUNE DI RIBERA**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 48 del 31/07/2018**

**OGGETTO: Approvazione piano di lottizzazione convenzionato ricadente in zona F1 denominato Bios. De. Fra..**

L'anno duemiladiciotto il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 20,30 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, in seduta di prosecuzione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA		X	11	LUPO CLAUDIA		X
2	ARMENIO ANTONINO	X		12	MONTALBANO FRANCESCO	X	
3	CAICO DAVIDE		X	13	MULE' FEDERICA		X
4	CATERNICCHIA PAOLO	X		14	PICARELLA INA		X
5	D'ANNA LIBORIO	X		15	QUARTARARO PELLEGRINO	X	
6	D'AZZO FABIO	X		16	TORTORICI GIUSEPPE	X	
7	FAILLA ROSSELLA	X		17	TRAMUTA GIUSEPPE	X	
8	FARRUGGIA MARGHERITA	X		18	TURANO GIOACCHINO	X	
9	INGLESE NICOLA	X		19	VASSALLO BENEDETTO	X	
10	LI VOTI EMANUELE		X	20	ZICARI RITA	X	

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Tortorici, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Raffaele Gallo.

Constatata la presenza di numero 14 consiglieri su 20 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Angileri, Caico, Li Voti, Lupo, Mulè e Picarella, si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Armenio, Failla e Tramuta.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: gli Assessori Nicola Inglese e Francesco Montalbano.

## **Proposta di deliberazione consiliare allegata**

Il Presidente passa alla trattazione del punto specificato in oggetto e dà la parola al Consigliere Inglese che in qualità di Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare comunica che la Commissione demanda il parere alla decisione del Consiglio Comunale e che successivamente in qualità di Assessore illustra la proposta.

Il Consigliere Montalbano in qualità di Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione comunica che, la Commissione in merito allo schema di convenzione non ha potuto esprimere parere per mancanza del numero legale.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, mette ai voti la proposta ad oggetto:  
*“Approvazione piano di lottizzazione convenzionato ricadente in zona FI denominato Bios. De. Fra.”.*

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:  
Consiglieri presenti 14.

Favorevoli 11 (Armenio, Caternicchia, D’Anna, Failla, Inglese, Montalbano, Quartararo, Tortorici, Turano, Vassallo e Zicari) .

Astenuti 3 (D’Azzo, Farruggia e Tramuta)

Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli.

### **IL CONSIGLIO**

Constatato l’esito della votazione;

### **D E L I B E R A**

di approvare l’allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.



**Comune di Ribera**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
2° Settore Infrastrutture e Urbanistica

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE**

<b>Oggetto:</b>	Approvazione Piano di Lottizzazione convenzionato ricadente in zona F1 denominato "Bios De.Fra."
-----------------	--

**Premessa**

Con Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n. 14 del 9 febbraio 2017 è stata approvata la variante urbanistica al P.R.G., su iniziativa privata della Società Bios De. Fra. s.r.l.;

Con istanza presentata il 28/03/2018 prot. 6177/Infr. 1435 il Sig. Tavormina Carmelo, nato a Ribera il 18/02/1956 ed ivi residente in via Manzone n. 179/C, nella qualità di Legale Rappresentante della Società "Bios De. Fra. s.r.l." ha richiesto, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento Edilizio Comunale, l'autorizzazione per la realizzazione di un piano di lottizzazione a scopo edilizio del terreno compreso tra la Via Circonvallazione e la Via Brodolini, e ricadente in zona "F1" del P.R.G..

L'area è individuata in catasto al foglio di mappa 21 con le particelle 300, 302, 303 e 3877 ed ha una superficie complessiva di 8.448,00 mq.

Il progetto, redatto da Ing. Buggemi Giuseppe e Ing. Puma Francesco iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento rispettivamente al n. 1039 e al n. 1136, comprende i seguenti elaborati progettuali:

- Tav. 1 – *Relazione tecnico illustrativa;*
- Tav. 2 – *Corografia, Stralcio urbanistico, Stralcio aerofotogrammetrico, Stralcio catastale;*
- Tav. 3 – *Planimetrie generali stato di fatto con rilievo celerimetrico;*
- Tav. 4 – *Planimetrie di progetto;*
- Tav. 5 – *Profili stato di fatto e di progetto;*
- Tav. 6 – *Planimetrie degli impianti tecnologici;*
- Tav. 7 – *Particolari costruttivi;*
- *Schema di convenzione;*
- *Relazione geologico-tecnica.*

Il progetto del Piano di Lottizzazione trasmesso con nota prot. n. 7529/Infr. 1697 in data 18/04/2018, all'Ufficio del **Genio Civile** di Agrigento, per la richiesta ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64 del 2 febbraio 1974, è stato esitato favorevolmente con **parere n. 1818** trasmesso con nota prot. n. 125624 del 6 giugno 2018 a condizione che:

- *Siano svolte, in fase esecutiva, e caso per caso, ulteriori indagini geognostiche e verifiche geotecniche a norma del D.M. 17/01/2018 la cui estensione dovrà essere proporzionata alle dimensioni, alle caratteristiche strutturali, all'importanza delle opere in progetto, per l'acquisizione di dati e parametri geologico geotecnici utili per la scelta ed il dimensionamento delle tipologie fondazionali.*
- *Le fondazioni delle strutture da realizzare siano sempre ben ammassate nei substrati geotecnicamente affidabili previa asportazione dei terreni superficiali di scarsa consistenza*

*prediligendo quelle profonde a pali trivellati ove non sia possibile reperire, con i normali lavori di sbancamento del sito, substrati geotecnicamente affidabili.*

- *Vengano perfettamente intercettate, raccolte e regimentate le acque di precipitazione, evitando in ogni modo che le acque provenienti da pluviali, viabilità e piazzali che verranno a realizzarsi ruscellino in modo incontrollato.*
- *Particolare attenzione venga posta, durante l'esecuzione dei lavori di indagini, alla verifica della presenza o meno di eventuali falde idriche superficiali al fine di valutarne l'interferenza con le strutture fondali dei manufatti.*

Con nota prot. 8027 del 17 maggio 2018 l'Assessorato Territorio Ambiente comunica che il Piano di Lottizzazione non è soggetta ad ulteriore verifica di non Assoggettabilità alla VAS, in quanto l'area su cui ricade il Piano era stata già verificata con D.A. n. 310/GAB del 6 luglio 2015.

Il Piano di Lottizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 71/78 viene approvato dal Comune con delibera consiliare in quanto:

- *Non interessa centri storici, artistici e di interesse ambientale;*
- *Non comporta variante agli strumenti urbanistici generali ad eccezione di quelle discendenti dal rispetto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;*
- *Non costituisce attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ma non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;*
- *Non costituisce attuazione di programmi di fabbricazione approvati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.*

L'istruttoria del progetto è stata eseguita verificando l'osservanza del Piano alla normativa vigente in materia ed accertando la conformità al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottato con Delibera Commissariale n. 42 del 23.07.1999, giusta Sentenza del T.A.R. della Sicilia, n. 161/05 Reg. Sent. e n. 1967 Reg. Gen. del 18 novembre 2004, notificata il 25.02.2005 con prot. n. 3352 del 28.02.2005, Decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 24.11.2005, n. 273/06, del Reg. Dec. e n. 488 del Reg. Ric. e depositata in data 26/05/2006 sull'annullamento del Decr. Dir. A.R.T.A. di approvazione n. 1082 del 29/11/2002.

## **Relazione**

Il Piano di Lottizzazione rispetta i contenuti delle Norme di Attuazione della zona omogenea F1.

*Vengono classificate zone F1 quelle aree campite nelle planimetrie con il relativo simbolo, individuate a sud del centro abitato che, nell'area antistante l'ospedale esistente, formano cuscinetto con la zona residenziale B4.*

*L'attività edilizia è normata come segue: sono consentiti tutti gli interventi definiti nel titolo III delle presenti Norme. Sono consentite le demolizioni, ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, nonché nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:*

- *Destinazione d'uso: residenze sanitarie assistite, poliambulatori, ospitalità alberghiera per familiari ed affini d'assistenza ai pazienti, bar ristorante, asilo nido e strutture scolastiche o ludiche, farmacia o parafarmacia, ed ogni altra attività compatibile con l'esercizio di pubblica utilità ad iniziativa privata, spazi attrezzati e servizi sia pubblici che privati, attività direzionali; sono vietate tutte le attività nocive alla residenza.*
- *Indice di densità edilizia territoriale (It) 1,5 mc/mq, da applicare all'ambito di intervento interessato dai piani attuativi privati.*
- *Altezza max: l'altezza massima degli edifici dovrà rispettare le prescrizioni della normativa per le zone sismichee, in ogni caso, non dovrà superare l'altezza degli edifici residenziali circostanti.*
- *Distanze:*
  - 1) *Distanza dei fabbricati dal filo stradale: minimo mt. 5,00;*
  - 2) *Distanza tra fabbricati minimo mt. 10 oppure, in alternativa, in aderenza, in caso di distacco dal confine dei lotti, i fabbricati dovranno rispettare la misura minima di mt. 5,00;*
- *Il parcheggio privato potrà essere ubicato negli spazi di pertinenza dei singoli lotti non impegnati dalla costruzione dei fabbricati.*

- L'attività edilizia si attua attraverso i piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate.

*Prescrizioni particolari: la determinazione della tipologia edilizia, del lotto minimo e del rapporto di copertura (Rc), in base alla destinazione d'uso degli insediamenti da realizzare, viene rimandata ai piani attuativi. Gli spazi da destinare a verde e a parcheggio dovranno rispettare le eventuali prescrizioni imposte dalle norme vigenti per la tipologia d'insediamento da realizzare.*

Verifica degli standard urbanistici di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 che recita testualmente: "Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 metri quadrati di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765 del 1967)".

#### Previsioni di progetto:

• Area del Piano di Lottizzazione	8.448 mq;
• Indice di Densità territoriale (It)	1,50 mc/mq;
• Volume massimo edificabile (8.448 * 1.50)	12.672 mc;
• Superficie pavimentata massima (12.672 / 3,20)	3.960 mq;
• Area lotti	4.320 mq;
• Indice fondiario If (12.672 / 4.320 )	2,933 mc/mq;

Dotazione minima spazi pubblici	Superficie Standard	Superficie Piano
superficie a parcheggio	almeno $3.168 / 2 = 1.584$ mq	1.603 mq
superficie a verde	$3.168 / 2 = 1.584$ mq	1.601 mq

Il Piano di lottizzazione sarà dotato di tutti i servizi ed impianti tecnologici necessari per l'urbanizzazione e l'edificabilità. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, che saranno dettagliate nel progetto esecutivo che verrà presentato successivamente. Tali opere di urbanizzazione, definite dall'art. 114 del Regolamento Edilizio e normate dall'art. 4 della Legge 847/1964 e dall'art. 10 della Legge 765/67, sono:

- a) Strade residenziali;
- b) Spazi pubblici di sosta e parcheggio;
- c) Verde pubblico;
- d) Rete fognaria;
- e) Rete idrica;
- f) Pubblica illuminazione;
- g) Rete di distribuzione energia elettrica;
- h) Rete telefonica;
- i) Rete gas.

La superficie totale delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria è di mq. 4.128, mentre l'area destinata a lotti edificabili è di mq. 4.320.

I lotti previsti, di forma rettangolare e trapezoidale, sono 8 ed hanno una superficie compresa tra 384 e 1.035 mq..

Il rapporto tra il volume massimo ammissibile mc. 12.672,00 e la superficie dei lotti mq. 4.320, ha definito un **indice fondiario** pari a 2,933 mc/mq.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula della **Convenzione di Lottizzazione** tra il Comune e i proprietari interessati, da trascrivere a cura e spese degli stessi proprietari, secondo lo

schema allegato al progetto, redatto in conformità dell'art. 111 del Regolamento Edilizio e delle norme vigenti in materia.

**Considerato** che nella formazione del Piano di lottizzazione sono stati rispettati i limiti di densità edilizia territoriale, di distanza fra i fabbricati, dei rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico e parcheggi.

**Visto** il Regolamento Edilizio Comunale;

**Visto** il parere favorevole n. 1818 dell'Ufficio del **Genio Civile** di Agrigento, rilasciato ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74 del 2 febbraio 1974, alle condizioni suddette;

**Vista** la nota prot. 8027 del 17 maggio 2018 dell'**Assessorato Territorio Ambiente** riguardante la verifica di non **Assoggettabilità alla VAS**;

**Vista** la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71;

**Si esprime parere favorevole** all'approvazione del Piano di Lottizzazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 71/78;

Fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione i seguenti allegati:

- Istanza prot. 6177/Infr. 1435 del 28 marzo 2018;
- Progetto di piano composto da n. 9 elaborati;
- Parere del Genio Civile n. 1818;
- Nota dell'Assessorato Territorio Ambiente prot. 8027 del 17 maggio 2018.



Il Responsabile Servizio Urbanistica  
(Ing. Giovanni Colletti)



**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

Proposta di deliberazione ad oggetto: *Approvazione Piano di Lottizzazione convenzionato ricadente in zona F1 denominato "Bios De. Fra."*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ribera , \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

*Ing. Gaspare Tortorici*

## SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemila \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_),  
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor \_\_\_\_\_, segretario comunale del Comune  
di Ribera, competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  
267

si sono costituiti il Signor :

Tavormina Carmelo, nato a Ribera il 18/02/1956, Codice Fiscale TVRCML56B18H269W nella qualità di  
rappresentante legale della Società "Bios De.Fra S.R.L." con sede in Ribera (AG) in Via Manzone n°179-C,  
iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Agrigento al  
Numero - Codice fiscale e P.I.V.A. 02519160846 e numero di iscrizione REA. AG-188120 proprietaria dei  
terreni siti nel comune di Ribera e identificati in catasto al foglio di mappa n°21 particelle n° 300, 302, 303, e  
3877, inseriti nel P.R.G. del comune tra le aree classificate come zone "F1";

tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «lottizzanti», da una parte;

e \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di  
Dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Ribera, che qui interviene in nome e per conto dello stesso  
Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107,  
commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel seguito del presente atto denominato  
semplicemente «Comune», dall'altra parte,

### PREMESSO

- a) che i sopraindicati intervenuti proprietari lottizzanti dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- b) che le aree di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq 8.448,00 e nel vigente Piano Regolatore Generale, così come modificato dal Decreto Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n° 14 del 09/02/2017 sono classificate come segue:
  - zona omogenea «F1»;
- c) che sull'area grava il vincolo di zona sismica in relazione al quale è stato ottenuto il parere favorevole in data ..... Prot. n..... rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art 13 della legge 2 febbraio 1964 n 74;
- d) che, oltre a quanto descritto al punto precedente, sull'area non gravano altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano di lottizzazione o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;

### VISTI

- a) la domanda di autorizzazione a lottizzare, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- b) la deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano di lottizzazione;
- c) l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 9 e 14 legge regionale 27 dicembre n.71, le norme di attuazione ed il regolamento edilizio così come approvati e modificati dal Decreto Dirigente Generale dell'ARTA della Regione Sicilia n° 14 del 09/02/2017.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OBBLIGO GENERALE**

1. I lottizzanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

### **ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I lottizzanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiscenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

### **ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI**

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della formale stipula della convenzione.
2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della loro pavimentazione.
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 60 (sessanta) mesi.
4. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria devono avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.
5. I termini di cui ai punti precedenti possono essere prorogati, previa autorizzazione del Consiglio Comunale; qualora il C.C. non autorizzi la proroga, il comune può procedere all'escussione della cauzione di cui all'art 10 ed al completamento delle opere d'urbanizzazione.
6. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni.
7. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, (standard) in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti al collaudo definitivo.

### **ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con il progetto integrante il piano di lottizzazione, con le osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione o comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali. Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 33 e seguenti del D.P.R. n.207 del 2010.

2. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati individuati dai lottizzanti a loro cura e spese.
3. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e ss.mm.ii., ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Tali opere possono essere progettate e, in ogni caso, devono essere collaudate prima del collaudo definitivo, dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo l'eventuale relativo onere a completo carico dei lottizzanti; esse sono individuate e disciplinate all'articolo 8. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione e costi preventivati da sostenere.
4. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati «as built», che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interraste, nonché da un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell'articolo 38 del D.P.R. n.207 del 2010.
5. Le spese tecniche per la redazione del piano di lottizzazione e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione.

#### **ART. 5 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dai lottizzanti, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui all'articolo 4.
2. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e ss.mm.ii., ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo l'eventuale relativo onere a completo carico dei lottizzanti; esse sono individuate e disciplinate all'articolo 8.
3. Alle prestazioni della direzione dei lavori si applicano le medesime disposizioni previste per l'esecuzione delle opere ai sensi del comma 1.
4. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti qualificati ai sensi del D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

1. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 14 del Regolamento Edilizio, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano di lottizzazione, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui all'articolo 4.
2. Le potenzialità minime dei servizi per l'energia elettrica, per il gas metano, il numero di utenti per la rete telefonica e per l'acqua, saranno oggetto di apposito studio e saranno riportati nel progetto esecutivo. Tali potenzialità devono essere distribuite razionalmente. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria nel futuro è comunque a carico dei lottizzanti o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.
3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla «Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo» impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla G.U. n.58 in data 11 marzo 1999) e con i criteri di cui all'articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n.166.

4. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocati in modo che non comportino inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell'A.R.P.A. o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale.
5. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III, capi III e IV ed all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, nonché delle altre norme da questo richiamate.
6. I lottizzanti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo:
  - a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete;
  - b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;
  - c) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica illuminazione in modo da rendere possibile l'erogazione del servizio a soggetti diversi;
7. È parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato, contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati alla cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale muretto deve essere di dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a cm 20 ed altezza non inferiore alla quota prevista della pavimentazione finita o della superficie sistemata finale dello spazio destinato alla cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale muretto, che resta di proprietà dei lottizzanti e può essere sopralzato per la realizzazione delle recinzioni in conformità alle norme locali, deve essere previsto e realizzato su tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico.

#### **ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**

1. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi. Sono compresi in tale definizione anche i raccordi stradali di qualunque genere.

#### **ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA**

1. Le opere di cui all'articolo 6, riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all'articolo 5, comma 2, sono soggette a essere progettate e collaudate dagli stessi soggetti
2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria.
3. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.
4. Restano in ogni caso a carico dei lottizzanti, che ne devono tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi lottizzanti o causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI PARTICOLARI**

1. I lottizzanti si impegnano a cedere al Comune, senza onere per quest'ultimo, con le modalità di cui all'articolo 15, le aree su cui ricadono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate nelle planimetrie allegate al piano di lottizzazione.

2. I lottizzanti si impegnano ad acquisire a propria cura e spese le superfici e/o gli atti di assenso necessari per i collegamenti viari e la collocazione delle reti idrica, fognaria, elettrica, telefonica, etc. che non dovessero ricadere nelle aree oggetto della lottizzazione.

#### **ART. 10 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI**

1. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i lottizzanti prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello scaturente dal quadro economico del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione approvato dall'U.T.C., comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo, I.V.A., spese per allacciamenti e spese tecniche di collaudo, con polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_ con scadenza incondizionata fino all'approvazione dell'atto di collaudo definitivo.
2. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dei lottizzanti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
3. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei lottizzanti, quando essi abbiano assolto uno o più d'uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all'articolo 8 e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati.
4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, entro 30 giorni, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.
5. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale anche diretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamata, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti alla stessa che arrecano pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni patiti o emergenti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei lottizzanti di cui all'articolo 16, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
6. L'importo delle opere di urbanizzazione deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo. Qualora sia documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, sarà il costo documentato e non quello preventivato oggetto di scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria. Lo scomputo sarà effettuato con le modalità di cui all'articolo 117 del Regolamento Edilizio.

#### **ART. 11 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

1. I lottizzanti possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire o le denunce di inizio attività per l'edificazione dei singoli lotti subordinatamente all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi (art. 111 ultimo comma del R.E.C.). Sono comprese tra dette opere di urbanizzazione anche quelle, eventuali, che non dovessero ricadere nelle aree oggetto della presente convenzione e che si rendono necessarie ad assicurare ai lotti interessati il collegamento alle opere di urbanizzazione esistenti (reti stradale, idrica, fognaria, elettrica, telefonica etc.).
2. Per le costruzioni assentite prima del collaudo la quantificazione degli oneri di urbanizzazione è sempre effettuata con la condizione "salvo conguaglio", essendo subordinata all'accertamento del costo di costruzione effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 10 comma 6.

## **ART. 12 - VARIANTI**

1. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:
  - a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano di lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali;
  - b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
  - c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
  - d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
  - e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico
  - f) la traslazione di volumi tra i singoli lotti, nella misura non superiore al 10%, dell'intera volumetria.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano di lottizzazione, che tenga conto di quanto già realizzato.
3. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

## **ART. 13 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA**

1. Qualora su parte dell'area inclusa nel piano attuativo siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di inizio attività sono reperate le aree a standard nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quanto precedentemente previsto per il dimensionamento del piano di lottizzazione.
2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato. In tal caso l'importo del conguaglio della monetizzazione è versato prima del rilascio dell'atto di assenso ovvero prima del ventesimo giorno dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree a standard urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore dei lottizzanti, non si procede ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d'uso, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o ultimati, che siano richiesti prima della scadenza della presente convenzione.

## **ART. 14 - COLLAUDO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE**

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento costruttivo, i lottizzanti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei lottizzanti che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune entro trenta giorni nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro sei mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.

3. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della presenza e dell'idoneità della documentazione di cui all'articolo 4, comma 4 della presente convenzione e, se, necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2. In difetto il Comune, previa diffida ai lottizzanti, può provvedere d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei lottizzanti; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.
4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei lottizzanti o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.

#### **ART. 15 - CESSIONI DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E DI STANDARD**

1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature pubbliche (standard) previste dalla convenzione sono cedute in forma gratuita al Comune al collaudo finale.
2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:
  - a) cedute gratuitamente al Comune a titolo di standard, con il colore \_\_\_\_\_, per mq \_\_\_\_\_;
  - b) cedute gratuitamente al Comune per l'urbanizzazione primaria, con il colore \_\_\_\_\_, per mq \_\_\_\_\_;
3. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
4. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano di lottizzazione e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i lottizzanti possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.
5. I lottizzanti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
6. Qualora, per qualunque motivo, in sede di collaudo o comunque nei dieci anni successivi al medesimo, sia accertato che le aree cedute o da cedere al Comune, ovvero asservite o da asservire all'uso pubblico, siano accertate in misura inferiore a quella prevista dalla presente convenzione, i lottizzanti sono obbligati in solido al reperimento delle aree mancanti. Il Comune, con adeguata motivazione, può disporre che in luogo del reperimento delle aree mancanti o delle quali non sia possibile l'utilizzazione, i lottizzanti procedano alla loro monetizzazione al prezzo di mercato. Fermo restando ogni risarcimento del danno.

#### **ART. 16 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE**

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune o già asservite all'uso pubblico, resta a carico dei lottizzanti sino alla cessione gratuita al Comune, all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 14, comma 2.
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 14, comma 4, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.

## ART. 17 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Fanno parte integrante della presente convenzione:
  - a) il progetto di piano di lottizzazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - b) il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, approvato dall'U.T.C. con provvedimento del \_\_\_\_\_;
  - c) elaborato planimetrico per l'individuazione delle aree delle quali è prevista la cessione gratuita al Comune.
2. Il comune e i lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), quali atti pubblici depositati in originale al Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.
3. Per tutta la durata della convenzione i lottizzanti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, le copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art.30 dell'art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., tutti i lottizzanti dichiarano che il terreno oggetto della presente convenzione ricade nelle zone urbanistiche indicate nel relativo certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Ribera in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ che al presente si allega sotto la lettera \_\_\_\_\_, e che relativamente al detto terreno, successivamente a tale data, non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.

## ART. 18 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei lottizzanti.

## ART. 19 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. I lottizzanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I lottizzanti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

## ART. 20 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione trovano applicazione le Norme vigenti nella Regione Sicilia, nonché quelle contenute nel P.R.G. vigente.

Letto, confermato e sottoscritto, li \_\_\_\_\_

I Lottizzanti

per il Comune

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe Tortorici

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Dott. Benedetto Vassallo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Raffaele Gallo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69 )

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gabriele Pecoraro

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

( ) Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i. )

Ribera, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gabriele Pecoraro

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE \*  
Dott. Gabriele Pecoraro

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.